

REPERTORIO N.

RACCOLTA

N.

---00000---

CONVENZIONE URBANISTICO-EDILIZIA

relativa allo **STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO (P.E.C.)** in ambito di
zona R3 "C.na Caretta" del P.R.G. vigente (S.U.E. n.12 del 22/07/2022)

TRA

Il Comune di Genola (Cn), (C.F. 00464700046) ed i Sig.ri:

Graglia Egidio nato a Cherasco (prov. CN) il 04/11/1960 Codice fiscale
GRG GDE 60S04 C599P residente a Genola (prov. CN) in Via Battitore n.
71;

Graglia Nicola nato a Savigliano (prov. CN) il 24/01/1998 Codice fiscale
GRG NCL 98A24 I470M residente a Genola (prov. CN) in Via Battitore n.
71;

Graglia Fabio nato a Savigliano (prov. CN) il 01/03/1994 Codice fiscale
GRG FBA 94C01 I470D residente a Genola (prov. CN) in Via Battitore n.
71;

Casale Marco nato a Cuneo (prov. CN) il 12/01/1982 Codice fiscale CSL
MRC 82A12 D205U residente a Centallo (prov. CN) in Regione Propalessa
n. 118; in qualità di legale rappresentante della ditta **System Impianti**
2.0 s.r.l. con sede a Genola (prov. CN) in Via Vernetto n. 17 - P.I.:
03854060047;

proprietari dei terreni oggetto della presente convenzione e
concessionari dei diritti di superficie; nel seguito denominati per

brevità "Proponenti".-----

per la ristrutturazione/realizzazione di fabbricato/i ad uso
Residenziale con relativi accessori / pertinenze ed artigianali
(compatibili con l'ambito residenziale) mediante preliminare formazione
ed attuazione di Piano Esecutivo Convenzionato di iniziativa privata
redatto secondo i disposti dell'art. 43 della L.R. 56/77 e s.m.i.,
relativo all'area sita in zona **R3 zona "C.na Caretta"** di P.R.G.C., lungo
la strada comunale Via Garetta al nr 14 Genola.

---ooOoo---

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, addi _____ del mese di _____

_____, alle ore _____, in _____.

Avanti al sottoscritto ufficiale rogante _____ sono presenti:

da una parte: _____, nato/a a _____ (prov.) il _____ e domiciliato
per la carica in Genola, Via Roma 25 (C.F. del Comune 00464700046) non
in proprio ma nella sua qualità di _____, autorizzato a stipulare i
contratti per le materie di competenza della propria area ai sensi
dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267 e s.m.i. ed in
forza del Decreto del Sindaco _____, il/la quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune suddetto
ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del
_____divenuta esecutiva ai sensi di Legge che, unitamente alla bozza di
convenzione in copia conforme all'originale, rilasciata dal Comune di
Genola, si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, omessane lettura

per dispensa avutane dai comparenti, e,

dall'altra parte i signori:

Graglia Egidio nato a Cherasco (prov. CN) il 04/11/1960 Codice fiscale

GRG GDE 60S04 C599P residente a Genola (prov. CN) in Via Battitore n.

71;

Graglia Nicola nato a Savigliano (prov. CN) il 24/01/1998 Codice

fiscale GRG NCL 98A24 I470M residente a Genola (prov. CN) in Via

Battitore n. 71;

Graglia Fabio nato a Savigliano (prov. CN) il 01/03/1994 Codice

fiscale GRG FBA 94C01 I470D residente a Genola (prov. CN) in Via

Battitore n. 71;

Casale Marco nato a Cuneo (prov. CN) il 12/01/1982 Codice fiscale CSL


MRC 82A12 D205U residente a Centallo (prov. CN) in Regione Propalessa

n. 118, in qualità di legale rappresentante della ditta **System Impianti**

2.0 s.r.l. con sede a Genola (prov. CN) in Via Vernetto n. 17 - P.I.:

03854060047;

soggetti della cui identità personale, qualifica e poteri io sono certo,

alla presenza dei testimoni Sigg.: 

P R E M E S S O C H E

- il Comune di Genola è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n. 116-45792 del 26/07/1988 e successive varianti regolarmente approvate.

- i "Proponenti" sono proprietari degli immobili siti in Genola (Cn) e distinti in mappa del C.T. come segue:

- C.T. Foglio n°2 mappali n. 181,205,206,207 per una superficie

complessiva catastale di mq 4 915; NCEU Fg. 2:

- mapp. 181 sub 8 - System Impianti 2.0 s.r.l.;

- mapp. 205 sub 1 e 2 - Graglia Egidio;

- mapp. 206 sub 1 - Graglia Fabio;

- mapp. 207 sub 1 - Graglia Nicola;

come risulta dalla documentazione catastale allegata alla presente

convenzione alla **lettera "B"**, per farne parte integrante e sostanziale;

- tali immobili sono pervenuti in proprietà ai Proponenti in forza di

atto di acquisto rogito Notaio Alessandro Parato in data 26 marzo 2022,

repertorio 2480, registrato a Torino 1 il 13 aprile 2022 al n. 18162

Serie 1T, trascritto alla Conservatoria di Saluzzo il 13 aprile 2022

r.g. 2882 - r.p. 2214, r.g. 2883 - r.p. 2215, r.g. 2884 - r.p. 2216,

r.g. 2885 - r.p. 2217;

- gli immobili descritti presentano, come rappresentato e dimostrato

negli elaborati cartografici del PEC, una volumetria esistente

recuperabile ai fini edificatori pari a mc. 4.398,82 (quattromila

trecentonovantaotto/82) per le porzioni facenti parte del fabbricato

rurale unitario composto da porzioni abitative ed accessorie (stalla,

fienile, etc...) e mc. 3.705,84 (tremilasettecentocinque/84) afferenti

alla struttura di magazzino posta in contiguità;

- che la volumetria di cui al precedente punto, essendo idoneamente

accertata e definita nelle consistenze, costituisce dato quantitativo

edificatorio impiegabile, assieme a quanto definito dallo strumento

urbanistico vigente e normative sovraordinate, per gli interventi

edilizi interessanti l'area oggetto di S.U.E.;

- i citati appezzamenti rappresentano la superficie territoriale

dell'area urbanistica R3 del vigente P.R.G.C. (identificata nei pressi

di **C.na Caretta**) che per la stessa prevede interventi di utilizzazioni

private ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 14, delle Norme

Tecniche di attuazione del P.R.G.C.;

- in particolare, per l'area in questione, il P.R.G.C. disciplina gli

interventi agli articoli 4, 8 e 14, nonché nelle tabelle di zona, ove è

previsto che di norma gli interventi siano soggetti ad attuazione diretta

salvo casi di formazione di "lottizzazione", nel qual caso sono

subordinati alla preventiva formazione di un S.U.E. all'interno del quale

disciplinare l'urbanizzazione dell'area, il reperimento o monetizzazione

delle aree per servizi, di definire il sistema di scomputo/compensazione

degli oneri di urbanizzazione, etcc...;

- il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato riguarda il recupero e

rifunzionalizzazione di strutture esistenti di origine rurale, oggi non

più utilizzate con realizzazione di strutture accessorie, ricomprese dal

Piano Regolatore in ambito residenziale "AREE A CAPACITA' INSEDIATIVA

ESAURITA DI RECENTE EDIFICAZIONE" (R3), con prevalente destinazione

residenziale ed in parte residuale per attività compatibili assentite

per tale zonizzazione;

- per l'edificazione e/o interventi edilizi interessanti l'area oggetto

di convenzione, sino al raggiungimento della concorrenza delle

possibilità edificatorie previste dallo strumento urbanistico vigente

(P.R.G.), potranno essere presentati singoli permessi di costruire o

Segnalazione Inizio Attività (SCIA) alternativa al P. di C. (ex art.23

del D.P.R. 380/01 e s.m.i.) per gli elementi in questo rappresentati

dato il grado di dettaglio conseguito nella formazione del P.E.C.; tale

condizione sarà valida anche a termine di validità del presente atto,

senza necessità di alcuna sua riproposizione, in quanto si ritengono

assolti gli adempimenti in capo ai proponenti previsti alla presente

sottoscrizione;

- per l'utilizzazione delle aree di cui trattasi, è stato dunque

presentato Piano Esecutivo Convenzionato di libera iniziativa, in data

22/07/2022 (Prot.3270/2022), di seguito denominato per brevità P.E.C.,

ai sensi dell'art. n°43 della L.R. n°56/77 e s.m.i a firma dell'Arch.

Musco Massimiliano (C.F.: MSC MSM 77B19 I470S), con studio in Savigliano

(Cn) Via Torino n. 238, iscritto all'Albo degli Architetti,

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo al

n. 1025, formato dagli elaborati elencati al successivo articolo n° 2;

- la proposta di P.E.C. ha acquisito il parere favorevole della

Commissione Edilizia/ Urbanistica nella seduta del 27/09/2022 n.2022/4;

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. del esecutiva alla

data del ha approvato il P.E.C.;

- il Comune di Genola, dal canto suo, si impegna a rilasciare i titoli

abilitativi, o atti analoghi, per gli interventi previsti dal P.E.C.

oggetto di richiesta, con le modalità della presente convenzione nel

rispetto delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente e delle disposizioni procedurali vigenti in materia (D.P.R. 06.06.2001 n° 380 e s.m.i) e delle prescrizioni del P.E.C. stesso;

- i Proponenti, indicati in epigrafe in qualità di firmatari della presente convenzione, hanno dichiarato di essere in grado di assumere gli impegni contenuti nella presente convenzione.

CIO' PREMESSO

e dedotto come parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Caratteristiche della convenzione

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.-----

ARTICOLO 2

Prescrizioni e modalità di carattere generale

Il Comune di Genola, con la firma della presente Convenzione, dà attuazione alle previsioni del Piano Regolatore Generale Comunale vigente, avente per oggetto le proprietà indicate in premessa, in conformità al Piano Esecutivo Convenzionato costituito dagli elaborati conservati presso l'Archivio edilizio del Comune nel fascicolo della Pratica Edilizia n. (Prot.3270/2022), ed, in particolare, dai seguenti elaborati:

- Tavola n. 01 "Inquadramento"
- Tavola n. 02 "ABITAZIONE - Stato attuale"

- Tavola n. 03 "ABITAZIONE - Progetto"
- Tavola n. 04 "ABITAZIONE - Comparativa"
- Tavola n. 05 "Planimetria generale - progetto e comparativa"
- Tavola n. 06 "Calcoli planovolumetrici"
- Tavola n. 07 "CAPANNONE - Stato attuale"
- Tavola n. 08 "CAPANNONE - Progetto"
- Tavola n. 09 "CAPANNONE - Comparativa"
- Tavola n. 10 "Calcolo volume complessivo - STATO ATTUALE"
- Tavola n. 11 "Calcolo volume complessivo - PROGETTO"
- Tavola n. 12 "Calcolo superficie impermeabile ATTUALE ed in PROGETTO"
- Tavola n. 13 "Opere di urbanizzazione"
- Tavola n. 14 "Segnaletica stradale"

Detti documenti, in quanto richiamati nella deliberazione di Giunta Comunale n. [redacted] del [redacted] che ha approvato la proposta di convenzione, hanno già acquisito natura di atti pubblici, ne viene quindi omessa l'allegazione (salvo per quanto concerne lo schema di convenzione) dichiarando le parti di conoscerli in ogni loro aspetto per averli il Proponenti sottoscritti ed il Comune approvati. Gli elaborati sono, in originale, depositati nell'Archivio del Comune che ne cura la custodia e ne garantisce, per legge, la presa visione ed il rilascio di eventuali copie.-----

I Proponenti si obbligano per sé, successori ed aventi causa ad osservare, nella utilizzazione edilizia ed urbanistica delle aree e degli

immobili di loro proprietà sopraindicati, le prescrizioni e previsioni

del P.R.G.C., dei Regolamenti Comunali e del P.E.C.-----

ARTICOLO 3

Cessione al Comune di Genola

Il Proponenti cedono gratuitamente e con spese di trasferimento a proprio carico le aree appositamente individuate nella documentazione allegata (Tavola n. 05 "Planimetria generale - progetto e comparativa") identificabili a Catasto Terreni al Fg. 2, mapp. 181, 205, 206 e 207 (mq. **421** da destinare a viabilità e mq. **188** da destinare a servizi). Ai sensi dell'art. 3, c.5 delle N. di A., qualora gli interventi soggetti a S.U.E. determinino un carico urbanistico maggiore dell'esistente, occorre reperire lo standard previsto dalla L.U.R per tale incremento; per la presente convenzione occorre pertanto far riferimento alle strutture ex rurali adibite ad accessori che mutano destinazione con valenza residenziale. Essendo che tale volumetria risulta essere quantificata in mc **1.559** (Tavola n. 10 "Calcolo volume complessivo - STATO ATTUALE") si viene a determinare la necessità di reperire mq. **234** di aree a servizi ($mc. 1.559/100 \times 15 \text{ mq}$). Pertanto, la differenza di standard derivante dalle aree oggetto di cessione richieste come da precedente calcolo (mq. 234) e quelle effettivamente reperite (mq. 188) quantificata in mq. **46** sarà oggetto di monetizzazione (vedasi successivo art.6).

ARTICOLO 4

Assoggettamento ad uso pubblico di aree private

Non sono previste aree assoggettate ad uso pubblico.

ARTICOLO 5

Utilizzazione temporanea da parte del Proponenti delle aree cedute o gravate da uso pubblico.

E' prevista la piena disponibilità delle aree oggetto di cessione di cui al precedente art.3 sino all'effettiva cessione da parte dei Proponenti al Comune.

ARTICOLO 6

Criteri generali per la monetizzazione di aree per attrezzature e servizi.

Ai sensi dell'art. 3 e della specificazione normativa prevista all'art. 3, c.5 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. vigente la presente convenzione prevede la monetizzazione parziale (da norma sarebbe ammissibile anche la monetizzazione totale per il caso in esame) delle aree per attrezzature e servizi pubblici connessi alla utilizzazione edilizia della zona R3 oggetto di convenzione.

Posto che tali aree soddisfano lo standard minimo richiesto ai sensi di legge, si stabilisce che, in ragione delle quantità edificatorie ammesse dal P.R.G. e delle norme di attuazione richiamate, i Proponenti si impegnano a cedere le superfici richiamate ai precedenti articoli ed a monetizzare la quota pari a mq. **46** di aree per attrezzature e servizi pubblici.

Ai fini della presente convenzione i termini per l'utilizzazione edilizia

della zona R3 sono fissati in anni 10 con possibilità di ulteriore proroga ai sensi di legge.

ARTICOLO 7

Monetizzazione aree per attrezzature e servizi pubblici in ragione dell'intervento edilizio realizzando

Posti i criteri di monetizzazione di cui all'art. 6 precedente, si stabilisce che in occasione del primo intervento edilizio assentito mediante il presente P.E.C. il Proponenti si impegnano a versare il completo importo per la monetizzazione delle aree per attrezzature e servizi pubblici riferito alla complessiva quantità edificatoria ammessa sulla zona R3 "C.na Caretta". Preso atto che il valore stabilito dal Comune per la monetizzazione risulta essere pari a 80,73 €/mq. (Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 05.02.2014) la somma che il Proponenti dovrà corrispondere al Comune risulta essere pari ad € **3.713,58** (tremilasettecentotredici/58 euro); definita dall'operazione di moltiplicazione della superficie oggetto di monetizzazione per l'importo a mq richiamato (mq. 46 x 80,73 €/mq.).

Tale importo, viene dunque a soddisfare l'intera quota di monetizzazione definita per l'area in oggetto rendendosi dunque pienamente e definitivamente assolto tale obbligo, viene versato in unica soluzione; la somma è stata versata alla Tesoreria Comunale in data con quietanza n.,

ARTICOLO 8

Contributo straordinario ai sensi dell'art.16, c.4, let. d ter

Ai sensi dell'art. 16, c.4, let. d ter del D.P.R.380/01 e s.m.i. nonché della D.G.R. 29/2/2016, n. 22-2974 e D.G.R. 29/3/2019, essendo che il presente P.E.C. risulta essere realizzabile a seguito di una variante allo strumento urbanistico, si rende necessario, ancorché la presente istanza è stata presentata in data 22/07/2022 mentre il comune ha approvato il regolamento soltanto in seguito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 04/10/2022, corrispondere tale onere, che ammonta ad € _____ e che sarà compensato mediante la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione.

Articolo 9

Tempi di realizzazione degli interventi

Gli interventi edificatori assumeranno efficacia ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i. previsti per i necessari titoli abilitativi da richiedere. Dato il grado di dettaglio della progettazione dei fabbricati oggetto del P.E.C. si potrà procedere con SCIA alternativa al Permesso di Costruire; in caso di modifiche sostanziali proposte al in sede di approvazione del P.E.C. di dovrà procedere mediante Permesso di Costruire o titoli abilitativi previsti ex lege.

ARTICOLO 10

Opere di urbanizzazione da eseguirsi a scomputo degli oneri di importo inferiore alla soglia comunitaria

Alla luce delle modifiche intervenute allo strumento urbanistico Comunale mediante l'istituto delle varianti parziali o altre procedure

di Legge, nonché delle opere di urbanizzazione realizzate in sede di Prima convenzione, risulta a carico dei richiedenti la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nel P.E.C. oggetto del presente atto di convenzione, consistente nella realizzazione / adeguamento di un tratto di viabilità, di ridotta estensione (circa mq. 421) con annessi sottoservizi e di aree a servizi da destinare a parcheggio e/o verde pubblico (circa mq. 188). Si richiama pertanto la documentazione predisposta in sede di P.E.C. ed in particolare il computo metrico estimativo redatto (Allegato 3), dal quale si evince la quantificazione economica atta a compensare la quota parte degli Oneri di Urbanizzazione primaria (€ 71.333,78 settantunomilatrecentotrentatre/78 Euro di lavori da eseguirsi).

In considerazione di quanto descritto, in sede del presente P.E.C., non rendendosi possibile / opportuno realizzare ulteriori opere urbanizzative a scomuto (oltre a quelle richiamate quantificate in € 71.333,78) e valutato che queste sopperiscono in modo pieno alla corrispondente corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria complessivi derivanti dall'attuazione dell'ambito. Tale importo, derivate dalle opere da eseguirsi a scomuto, viene dunque a soddisfare l'intera quota di oneri di urbanizzazione primaria da versare per la trasformazione dell'area in oggetto rendendosi dunque pienamente e definitivamente assolto.

Per quanto attiene alle opere di urbanizzazione secondaria non si effettuano interventi che possano sopperire / compensare (anche solo in

parte) la corresponsione di tale onere; si rende pertanto necessario prevedere la corresponsione economica afferente a tali oneri come definito e quantificato al successivo art. 12.

ARTICOLO 11

Agibilità

Ai fini del rilascio del certificato di agibilità si richiama il titolo III del D.P.R. 380/01 e s. m., in ogni caso non potrà essere certificata l'agibilità degli immobili prima dell'avvenuto collaudo e cessione al Comune delle opere di urbanizzazione.

ARTICOLO 12

Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

I Proponenti si impegnano per se stessi, ed i loro successori o aventi causa a qualsiasi titolo, a versare gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ammontanti al contributo di seguito determinato:

- Quota oneri per urbanizzazione primaria:

assolta con la realizzazione delle opere di urbanizzazione per un importo di € 71.333,78 di cui al precedente art.10 (descritte nel computo metrico appositamente redatto), a scomputo totale della quota dovuta per oneri di urbanizzazione primaria quantificate in complessivi € _____ (_____ Euro); i proponenti si impegnano a presentare richiesta di permesso di costruire per l'esecuzione di tali opere di urbanizzazione.

- Quota oneri per urbanizzazione secondaria:

verrà assolta al momento del rilascio del permesso di costruire o della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività ex art. 23 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

ARTICOLO 13

Contributo inerente al costo di costruzione

La determinazione del contributo commisurato al Costo di Costruzione sarà effettuata secondo le disposizioni di cui agli artt.16 e seguenti del D.P.R. 380/2001.

Resta inteso che tale contributo è a carico dei singoli richiedenti del permesso di costruire o altro titolo abilitativo previsto da Legge, ed ogni determinazione al riguardo è assunta secondo le disposizioni vigenti all'atto della domanda.

Pertanto, le disposizioni di cui sopra devono intendersi sottoposte agli eventuali aggiornamenti, riferiti all'intero territorio comunale, che il Comune riterrà di adottare.

ARTICOLO 14

Garanzie finanziarie

Sono previste garanzie finanziarie atte a dare garanzia per le realizzazioni di opere urbanizzative a scomuto di cui ai precedenti articoli; in particolare è viene data a garanzia la polizza fidejussoria stipulata con _____ numero _____ del _____ dell'importo di € 71.333,78. Tale garanzia dovrà essere estesa sino al collaudo delle opere di urbanizzazione.

ARTICOLO 15

Esecuzione sostitutiva

Sono previste esecuzioni sostitutive per realizzazione di opere e servizi pubblici di cui ai precedenti articoli e come descritte nella documentazione di P.E.C..

ARTICOLO 16

Trasferimento degli impianti al comune

Sono previsti trasferimenti al Comune di Genola opere e servizi pubblici descritti nella documentazione di P.E.C. e richiamati nel presente atto di convenzione. Il comune prenderà possesso di tali opere esclusivamente dopo l'avvenuto collaudo delle stesse certificato da specifico soggetto indicato dagli Uffici Comunali con spese a carico dei proponenti.

ARTICOLO 17

Trasferimento degli obblighi

Qualora i Proponenti procedano all'alienazione totale o parziale delle aree e dei fabbricati oggetto della presente convenzione dovranno fare espressa menzione nei relativi atti di trasferimento degli obblighi e degli oneri di cui alla convenzione stessa.-----

ARTICOLO 18

Sanzioni

Sono fatte salve le sanzioni amministrative previste dalla Legge 28 gennaio 1977 n. 10 e dal D.P.R. 380/01 e s.m. per eventuali violazioni connesse al presente P.C.C.

ARTICOLO 19

Spese generali

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione saranno a totale carico del Proponenti.

In merito viene richiesto il trattamento fiscale di cui alla Legge 28.06.1943 n°666, oltre all'applicazione di altri eventuali benefici più favorevoli.-----

I Proponenti, a loro cura e spesa, ad avvenuta definizione del presente atto, faranno pervenire al Comune di Genola n.1 copia completa dello stesso.

ARTICOLO 20

Clausola arbitrale

Le parti concordano che per ogni eventuale controversia dovesse tra loro insorgere in relazione alla presente convenzione, sarà competente il foro giudiziale di Cuneo e sarà esclusa ogni competenza arbitrale fatte salve le inderogabili norme di legge.-----

ARTICOLO 21

Rinvio a norma di legge

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi regionali e statali e comunitarie ed ai regolamenti in vigore ed, in particolare, al D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i. alla Legge Urbanistica 17.08.1942 n°1150, alla legge 28.01.1977 n°10 ed alla Legge Regionale 05.12.1977 n°56 e s.m.i., nonché alla legge 28.02.1985 n° 47 e loro successive modifiche ed integrazioni

ARTICOLO 22

Le parti confermano la già prestata autorizzazione al trattamento dei

dati personali, al loro invio ai competenti Uffici pubblici ed alla
relativa conservazione nei miei archivi, anche informatici (D.Lgs.
196/2003).

---ooOoo---

E richiesto, io Notaio ho ricevuto questo atto, scritto in parte da me
ed in parte da persone di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina,
da me letto, presenti i testi, alle componenti che lo confermano e con
me e con i testi lo sottoscrivono alle ore (.....).

Letto, confermato e sottoscritto.-----

P. il Comune di Genola:

I PROPONENTI:

I TESTIMONI:

IL NOTAIO:

ALLEGATO 1

Identificazione catastale delle aree di cessione previste all'art.3

della presente convenzione

ALLEGATO 2

Quantificazione contributo straordinario ai sensi dell'art.16, c.4,

let. d ter di cui all'art.8 della presente convenzione

ALLEGATO 3

Quantificazione economica della realizzazione delle opere
urbanizzative a scomputo di cui all'art.10 della presente convenzione